



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

## LINEE GUIDA

PIANO DEI CONTROLLI DELLA FILIERA SUINICOLA A IG  
ALLEVAMENTI – MACELLI - SEZIONATORI

## INDICE

1. SCOPO.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	3
4. CRITERI GENERALI .....	4
5. IL PIANO DEI CONTROLLI .....	5
5.1. Il documento tecnico.....	5
5.2. Lo schema dei controlli.....	5
5.3. Il tariffario .....	5
6. INDICAZIONI.....	5
6.1. Accesso al sistema di controllo.....	5
6.1.1. Procedura.....	6
6.1.2. Modifiche successive al riconoscimento.....	6
6.2. Movimentazione dei suini e/o della carne suina. ....	6
6.3. Particolari prescrizioni per gli allevamenti .....	6
6.4. Particolari prescrizioni per macelli e laboratori sezionamento.....	7
7. CONTROLLI DELL'ODC PRESSO I SOGGETTI RICONOSCIUTI .....	7
7.1. Frequenza dei controlli.....	8
7.2. Controlli specifici presso gli allevamenti.....	8
7.3. Controlli specifici presso macelli e sezionatori .....	8
7.4. Riscontri sulla genetica .....	9
7.5. Controlli documentali .....	9
8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' .....	9
8.1. Generalità.....	9
8.2. Livello di gravità delle non conformità.....	9
8.3. Ulteriori misure adottate dall'Organismo di controllo.....	10
9. RECLAMI E RICORSI .....	10

## **1. SCOPO**

Le presenti Linee guida contengono le indicazioni essenziali per la redazione, da parte degli Organismi di controllo autorizzati, dei Piani dei controlli (di seguito solo PdC) per i prodotti a base di carne suina trasformata a IG indicati nell'Allegato 1.

Il settore produttivo in questione è caratterizzato dall'utilizzo della medesima materia prima per più prodotti a IG con conseguente sovrapposibilità di alcune fasi di controllo della filiera.

Il PdC definisce le attività e le procedure che devono essere poste in essere dall'Organismo di controllo (di seguito OdC) e dai soggetti della filiera di un prodotto a IG.

Il PdC è costituito dal documento tecnico, dallo schema dei controlli e dal tariffario. Un Piano dei controlli deve indicare:

- l'OdC che lo ha predisposto;
- la data e numero della revisione;
- la denominazione della IG a cui il PdC si riferisce;
- la numerazione delle pagine di cui è composto.

A seguito dell'approvazione, il PdC deve essere reso pubblico e comunicato a tutti gli operatori del settore a cura dell'OdC.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ogni PdC deve riportare gli estremi del disciplinare di produzione e la normativa di riferimento per il prodotto IG a cui il PdC si riferisce.

## **3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI**

Il PdC contiene un glossario e una legenda delle abbreviazioni o sigle utilizzate, tra cui le seguenti:

- **Allevamento:** sede in cui si svolge l'attività di riproduzione e/o crescita e/o custodia dei suini. (Nel caso delle IG che non prevedono limitazioni geografiche, le scrofaie sono da intendersi escluse).
- **Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità, attuata e registrata da parte dei soggetti della filiera produttiva, per le attività svolte (incluse le materie prime introdotte) presso i propri siti produttivi;
- **BDN:** Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica. Prevede la tracciabilità e la rintracciabilità dei suini.
- **Controllo:** ogni tipologia di verifica (ispettiva, documentale e analitica).
- **Controllo ispettivo:** visita effettuata dal tecnico ispettore dell'OdC presso la sede dell'operatore al fine di verificare, con riferimento all'attività dell'operatore, il rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione, il mantenimento dei requisiti necessari all'inserimento nel sistema di controllo e il rispetto delle norme in materia di alimentazione.
- **Controllo documentale:** verifica della documentazione prevista dal Piano dei controlli. Tale controllo può essere svolto presso la sede dell'OdC e/o presso gli operatori inseriti nel sistema di controllo della IG.
- **Controllo analitico:** analisi chimico-fisica di un campione prelevato.
- **Controllo genetico:** Analisi del DNA su campioni di materiale biologico raccolto dagli animali

- **Controllo ordinario:** controllo annuale di sorveglianza svolto su un campione di operatori. Il campione è determinato dalle percentuali previste dal PdC.
- **Controllo supplementare:** controllo eseguito a seguito di non conformità riscontrata, per la verifica delle azioni correttive, del mantenimento dei requisiti dopo la comunicazione da parte dell'operatore relativa a modifiche successive al riconoscimento, o quando previsto dallo schema dei controlli.
- **Documento di trasporto:** documento, cartaceo o informatico, previsto in ogni singolo piano dei controlli, che accompagna la merce (suini/carne suina) e che riporta tutte le indicazioni utili ai fini della tracciabilità e della idoneità della merce che accompagna.
- **IG:** Indicazione Geografica. Include le tipologie di denominazione DOP e IGP
- **Operatore:** soggetto inserito nel circuito tutelato della DOP/IGP, per le specifiche attività svolte.
- **Riconoscimento** provvedimento con il quale un operatore è ammesso dall'OdC nel sistema di controllo della IG.
- **Reclamo:** comunicazione con la quale l'operatore manifesta all'OdC insoddisfazione riguardo al servizio fornito, oppure segnala un problema relativamente all'attività di controllo svolta;
- **Ricorso:** istanza con la quale l'operatore chiede all'OdC l'annullamento, la revoca, oppure la revisione, di uno o più provvedimenti adottati nei suoi confronti.
- **Suini timbrati:** suini che entrano a far parte del circuito della filiera tutelata;

#### **4. CRITERI GENERALI**

Per lo svolgimento dei controlli l'OdC autorizzato, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 526/1999, sotto la propria responsabilità, di un OdC terzo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del predetto articolo, purché le relative attività, indicate nei relativi Piani dei controlli, siano svolte in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

Il sistema di controllo implementato deve essere affidabile ed efficace.

Il sistema di controllo e certificazione deve prevedere il "censimento iniziale" di tutti i suini che entrano nel circuito (timbrati e non timbrati) e la rintracciabilità almeno fino alla partita omogenea dei suini (allevamento / mese di nascita e idoneità).

Nel PdC va prevista l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dagli OdC autorizzati per le filiere che presentano sovrapposizione di alcune fasi del processo produttivo e l'interconnessione con altre banche dati pubbliche del settore, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli relativi alla tracciabilità e verifiche incrociate.

Ogni trasferimento di prodotto o materia prima deve essere accompagnato da un documento che riporti almeno le seguenti informazioni: numero suini, mese di nascita (o età dei suini), allevamento di nascita, mittente, destinatario, attitudine alla/e IG, eventuale documento d'introduzione, razza o tipo genetico, dichiarazione di conformità al disciplinare, numero e data del certificato.

Si precisa che ogni adempimento previsto nelle presenti linee guida, relativo alla consistenza e movimentazione dei suini, s'intende assolto con le annotazioni nella BDN, purché quest'ultima sia aggiornata con tempistiche compatibili con quanto previsto nel presente documento.

## **5. IL PIANO DEI CONTROLLI**

Il PdC è costituito dai seguenti documenti:

### **5.1. Il documento tecnico**

- a) Individua le tipologie di operatori della filiera, in funzione di quanto previsto dal disciplinare di riferimento.
- b) Descrive, per ogni operatore:
  - 1) la procedura d'ingresso e di recesso dalla filiera tutelata;
  - 2) l'attività di autocontrollo dell'operatore;
  - 3) la tipologia di controlli da effettuare al fine di verificare i requisiti prescritti nel disciplinare;
  - 4) la frequenza dei controlli;
  - 5) le tempistiche e le modalità per le comunicazioni fra OdC e operatori;
  - 6) la procedura per presentare e gestire reclami e ricorsi.

### **5.2. Lo schema dei controlli**

Lo schema dei controlli contiene, in relazione a ogni categoria di operatore/fase del processo produttivo:

- 1) il tipo e la frequenza di controllo, per ogni fase del processo produttivo, sia quando effettuato in autocontrollo, sia quando effettuato dall'OdC;
- 2) la descrizione della Non conformità e la tipologia grave o lieve della medesima (Allegato II);
- 3) il trattamento necessario per ogni non conformità (lieve e grave) che viene emessa.

Gli schemi di controllo contengono anche informazioni sul requisito verificato.

### **5.3. Il tariffario**

Stabilisce le tariffe per il servizio di controllo e certificazione a carico degli operatori. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fra soggetti che svolgono le medesime attività.

Le tariffe sono composte da:

- 1) Una quota fissa annuale;
- 2) Una quota variabile in funzione dell'attività svolta dall'OdC.

Il tariffario deve prevedere i criteri per la quantificazione delle spese da addebitare alla parte soccombente in caso di rigetto dei ricorsi.

L'OdC è tenuto ad informare gli operatori della circostanza che il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari comporta una segnalazione, da parte dell'OdC medesimo, all'ICQRF, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 297/2004.

## **6. INDICAZIONI**

### **6.1. Accesso al sistema di controllo**

Con la richiesta di riconoscimento, l'operatore s'impegna:

- al rispetto del disciplinare di produzione della IG a cui intende iscriversi e della relativa normativa di riferimento;
- ad accettare i contenuti del PdC, ivi compreso il tariffario.

### **6.1.1. Procedura**

La procedura di accesso al sistema deve stabilire:

- a) i tempi entro cui l'OdC verifica la completezza e la conformità della domanda di riconoscimento alle prescrizioni del Piano dei controlli;
- b) le azioni che l'OdC deve intraprendere nel caso in cui la domanda di riconoscimento risulti completa;
- c) le azioni che l'OdC deve intraprendere nel caso in cui la domanda di riconoscimento risulti incompleta o carente dei requisiti necessari;
- d) i tempi entro cui effettuare il sopralluogo iniziale, obbligatorio per ogni operatore che presenta domanda di riconoscimento.

La procedura deve concludersi con un provvedimento formale di riconoscimento e con l'inserimento nel sistema di controllo della IG, oppure con il diniego motivato di riconoscimento.

### **6.1.2. Modifiche successive al riconoscimento**

Ogni modifica successiva rilevante ai fini del riconoscimento deve essere formalmente comunicata dall'operatore entro il termine stabilito dal PdC.

L'OdC può richiedere eventuali integrazioni documentali o effettuare sopralluoghi diretti a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti.

In caso di variazione della titolarità dell'azienda/impresa, in assenza di non conformità aperte, l'iscrizione nell'elenco/database avviene a seguito del solo controllo documentale.

## **6.2. Movimentazione dei suini e/o della carne suina.**

Per ogni movimentazione di suini/carne suina, anche nell'ambito della medesima impresa, l'operatore riconosciuto emette un documento di trasporto. Tale documento, per essere valido, deve essere compilato correttamente in ogni sua parte.

I documenti devono essere rilasciati in ordine progressivo e cronologico.

Il collegamento fra documento di entrata e di uscita deve essere tale da garantire sia la tracciabilità, sia la rintracciabilità, in modo univoco per ciascuna fase del processo produttivo.

Su ogni documento di uscita devono essere sempre riportati i riferimenti al relativo documento d'entrata, e tutte le informazioni utili ai fini della certificazione.

## **6.3. Particolari prescrizioni per gli allevamenti**

L'autocontrollo previsto per l'allevatore deve essere finalizzato alla verifica della conformità dei suini in termini di genetica, tatuaggio (se previsto dal disciplinare), alimentazione, documentazione di entrata ed uscita, età e peso.

Deve essere garantito il controllo delle norme sul benessere animale.

Nel caso di attività promiscue (allevamenti di suini destinati ad IG e non), l'allevatore deve adottare misure gestionali che assicurino adeguate condizioni di tracciabilità e rintracciabilità e, quindi:

- non appone il tatuaggio di codice per identificare i suinetti ottenuti con l'impiego di un tipo genetico non conforme alle prescrizioni del disciplinare, ovvero non destinato a IG;
- assicura la separazione temporale o fisica dei suini utilizzabili ai fini delle IG rispetto agli altri, anche in sede di trasporto.

L'allevatore è sempre tenuto ad annotare in ordine cronologico in un registro le informazioni relative:

- ai suini utilizzabili per la IG,
- al numero di suini presenti in allevamento,
- alle date parto,
- al numero suini nati,
- al numero suini morti.

Le suddette informazioni possono essere annotate anche in altre banche dati attualmente in uso (quale la BDN) a condizione che le registrazioni siano effettuate con tempistiche compatibili con quanto previsto dal Piano dei controlli e che l'OdC abbia accesso a tale dato.

L'allevatore è tenuto a comunicare all'OdC, entro il settimo giorno del mese successivo, il numero dei suini sui quali è stato apposto il tatuaggio di origine, suddivisi per "lettera-mese" ove previsto, ovvero documentazione incontrovertibile da cui si evince la data di nascita dei suini.

Per ogni parto devono essere riportati le seguenti informazioni minime:

- la matricola del verro, qualunque sia la tecnica di fecondazione praticata (nel caso di inseminazione eterospermica dovrà essere annotato il codice alfanumerico della fiala di seme);
- il numero identificativo ed il tipo genetico della scrofa madre;
- il numero dei suini nati e svezzati.
- al macello possono essere inviati esclusivamente suini che rispettano tutti i requisiti del disciplinare di produzione della IG.

#### **6.4. Particolari prescrizioni per macelli e laboratori sezionamento**

L'autocontrollo previsto per macello e laboratori di sezionamento è finalizzato alla verifica dei requisiti previsti dal disciplinare della IG.

Nell'attività di autocontrollo particolare attenzione deve essere posta a:

- 1) caratteristiche e requisiti di conformità dei suini (tra cui peso, età, allevamento di origine, razza dichiarata);
- 2) classificazione delle carcasse;
- 3) sezionamento e rifilatura delle cosce e/o preparazione di altri tipi di tagli;
- 4) corretta e completa compilazione e rendicontazione della documentazione.

Deve essere garantito il controllo delle norme sul benessere animale nella fase precedente la macellazione dei suini (stordimento).

Il macello assicura l'identificazione della carcassa in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità in relazione alla singola partita ricevuta dall'allevamento.

### **7. CONTROLLI DELL'ODC PRESSO I SOGGETTI RICONOSCIUTI**

Gli operatori sono tenuti ad agevolare l'attività di controllo dell'OdC, svolta con o senza preavviso dagli ispettori incaricati, mettendo a disposizione tutti i documenti e le registrazioni pertinenti che devono essere conservati almeno per cinque anni.

I controlli ordinari sono svolti senza preavviso.

Prima della verifica ispettiva è cura dell'OdC fornire al personale incaricato:

- a) apposito tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni accesso in Azienda;
- b) idonea dotazione necessaria all'ingresso in Azienda (calzari, camice, ecc.);

c) documentazione ed informazioni necessarie allo svolgimento della verifica (disposizioni normative, schemi, istruzioni, eccetera);

Durante le visite ispettive, il personale incaricato utilizza solo strumenti tarati a norma. Nel caso siano utilizzati strumenti reperiti presso l'operatore controllato e dallo stesso messi a disposizione, il personale incaricato acquisisce evidenza della relativa taratura o della più recente verifica.

Per ogni visita ispettiva l'ispettore redige apposito verbale sottoscritto dall'ispettore e dall'operatore controllato. Il verbale riporta la descrizione delle attività svolte, l'indicazione delle eventuali verifiche che l'ispettore non ha potuto svolgere e le relative motivazioni, nonché le informazioni che l'ispettore ritiene, comunque, opportuno rappresentare all'OdC.

Una copia del verbale è rilasciata al rappresentante aziendale che ha assistito alla verifica.

## 7.1. Frequenza dei controlli

Le percentuali minime dei controlli da prevedere nel Piano dei controlli sono indicate nella sottostante tabella.

Categoria di operatori	Percentuale minima di operatori da sottoporre a		
	Controllo Ispettivo	Controllo analitico	
		Mangimi	Genetica suini
Scrofaia	100*	10	5***
Allevamento	35**	35	5
Macello	100	-	5
Sezionatore	100	-	5

\* deve essere previsto almeno il 5 % del controllo durante le operazioni di timbratura dei suinetti (ove previsto dal disciplinare).

\*\* la percentuale indicata è da intendersi composta dal 33% di soggetti estratti annualmente con sistema casuale + 2% dei soggetti già controllati negli anni precedenti.

\*\*\* Il controllo genetico previsto nelle scrofaie per i prodotti IGP (che non prevedono limitazione geografica) è possibile effettuarlo nell'allevamento di prima introduzione. Resta inteso che tale controllo si aggiunge a quello già previsto per la categoria di operatori "Allevamento".

## 7.2. Controlli specifici presso gli allevamenti

I controlli devono essere effettuati con riferimento alle dichiarazioni formulate dall'operatore in sede di richiesta di riconoscimento ed alle eventuali modifiche comunicate successivamente.

I controlli sono finalizzati, oltre al mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare, ad accertare:

- la giacenza e l'idoneità dei suini allevati;
- l'idoneità degli alimenti somministrati;
- la coerenza delle informazioni in possesso dell'OdC con la realtà aziendale;
- la coerenza della documentazione di entrata e uscita.

## 7.3. Controlli specifici presso macelli e sezionatori

I controlli devono essere effettuati con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento ed alle eventuali modifiche comunicate successivamente.

Oltre alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare, i controlli sono finalizzati ad accertare:

- l'origine delle materie prime e coerenza con il relativo disciplinare;
- la giacenza fisica e contabile e la relativa idoneità dei suini / carcasse / tagli anatomici presenti;
- la coerenza delle informazioni in possesso dell'OdC con la realtà aziendale;

- la corretta tracciabilità e rintracciabilità.
- l'origine delle materie prime e la conformità al relativo disciplinare

#### **7.4. Riscontri sulla genetica**

Il PdC deve prevedere la verifica del requisito relativo alla genetica impiegata nel circuito della filiera tutelata, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12390 del 5 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 298 del 20 dicembre 2019 (anche mediante riscontro analitico e documentale) e compatibilmente con le previsioni del rispettivo disciplinare di produzione

#### **7.5. Controlli documentali**

Il PdC deve prevedere in ogni caso un riscontro dei controlli documentali fra tutti i soggetti iscritti nella filiera. Il riscontro deve riguardare almeno:

- il numero dei suini,
- la genetica dei suini,
- le date di movimentazione,
- la materia prima destinata agli stabilimenti di produzione.

### **8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ'**

#### **8.1.Generalità**

Il Piano dei controlli contiene una procedura per la gestione delle non conformità, che devono essere notificate all'operatore, entro 5 giorni dalla delibera dell'OdC e, comunque, non oltre 15 giorni dalla rilevazione della non conformità stessa. Il provvedimento della non conformità deve contenere la tipologia e la descrizione della non conformità, l'unità di produzione e il lotto/la partita di prodotto non conforme, il trattamento e i tempi di attuazione dell'azione correttiva. La procedura deve prevedere l'obbligo per l'operatore di comunicare all'OdC il completamento dell'azione correttiva e di conservarne la documentazione.

Nel caso in cui un OdC accerti l'esistenza di una non conformità, oltre a deliberare e trattare direttamente la medesima nei confronti dell'operatore iscritto nel sistema, lo stesso è obbligato a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni lavorativi dalla delibera di non conformità, gli esiti dell'accertamento compiuto agli eventuali altri OdC interessati.

Le non conformità previste nel Piano dei controlli devono essere conformi a quelle indicate nell'Allegato II.

#### **8.2.Livello di gravità delle non conformità**

A seguito di accertamento di situazioni di non conformità, l'OdC delibera le seguenti misure:

- **Non conformità lievi (NCL):** mancato soddisfacimento di requisiti previsti dal disciplinare di produzione o mancato rispetto delle disposizioni previste dal PdC che non ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.

Salvo diversa indicazione prevista nello schema dei controlli, rispetto a quanto previsto dal documento tecnico, sono concessi quindici giorni per adempiere alle prescrizioni fornite contestualmente alla notifica della NCL. Nei casi previsti specificamente nel Piano dei controlli, il prodotto non può essere movimentato fino alla risoluzione della NCL stessa.

- **Non conformità gravi (NCG):** mancato soddisfacimento di requisiti previsti dal disciplinare di produzione o mancato rispetto delle disposizioni previste dal PdC che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.

Salvo diversa indicazione prevista nello schema dei controlli, rispetto a quanto previsto dal documento tecnico, l'esclusione del prodotto oggetto della NCG deve essere effettuata entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, dandone evidenza all'OdC.

### **8.3. Ulteriori misure adottate dall'Organismo di controllo**

A seguito delle non conformità deliberate dall'OdC, in base a quanto specificato nello schema dei controlli, le misure adottabili sono le seguenti:

- ✓ **Misura di controllo rinforzato (MCR):** attività di controllo supplementare specifica su un determinato aspetto disciplinato, costituita da un minimo di un controllo ispettivo ad un massimo di cinque controlli ispettivi. Il trattamento è comunicato all'interessato con l'indicazione della frequenza del controllo e l'indicazione dell'onere a carico dell'operatore già previsto dal tariffario. Tale misura si applica anche in caso di ripetizione della medesima NC nell'arco di un anno.
- ✓ **Richiesta documentazione:** provvedimento con il quale l'OdC richiede all'operatore riconosciuto di inviare un determinato documento utile ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento.
- ✓ **Regolarizzazione documentazione:** provvedimento con il quale l'OdC richiede all'operatore riconosciuto di annullare un precedente documento ed emetterne uno con le correzioni indicate dall'OdC stesso.
- ✓ **Regolarizzazione della punzonatura/timbratura:** provvedimento con il quale l'OdC concede la possibilità di regolarizzare le errate punzonature/timbrature, previa formale richiesta dell'operatore nelle ipotesi previste dallo schema dei controlli.

## **9. RECLAMI E RICORSI**

Avverso l'operato dell'OdC gli operatori possono presentare **reclami**, che devono essere gestiti dall'OdC entro trenta giorni dalla data di ricezione, adottando la procedura prevista nella documentazione di sistema.

Gli operatori possono presentare **ricorso** contro i provvedimenti emessi dall'OdC, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. L'organo deliberante in merito ai ricorsi è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per l'OdC e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.